
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “B”

I REATI SOCIETARI

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-ter del Decreto.

- 2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)
- 2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)
- 2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- 2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
- 2.12. – Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)
- 2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
- 2.14. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

66

3. - Aree a rischio

4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

5. - Compiti dell'OdV

1. – Premessa

Le fattispecie oggetto della presente parte speciale attengono alla eterogenea categoria dei reati societari, posti a tutela di beni giuridici diversificati. Ne deriva il carattere di tendenziale “plurioffensività” di tali reati. Può sostenersi che, a seguito della riforma del complessivo diritto societario intervenuta nel 2002, si è passati da una concezione dei reati societari ispirati da un primario interesse di salvaguardia dell’ordine economico nazionale ad un’altra che privilegia, prevalentemente ma non esclusivamente, la tutela di interessi di natura patrimoniale.

In dottrina ed in giurisprudenza si sono identificati i beni giuridici protetti dalle norme in esame nella trasparenza societaria; nella salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale; nella correttezza della vita sociale, *sub specie* di regolare funzionamento dell’assemblea ed effettività del dovere di pubblicità; nel regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza, interni od esterni alla società; nel corretto andamento del mercato.

E’ necessario sottolineare che il catalogo dei reati societari comprende alcune fattispecie di natura contravvenzionale ed altri di natura delittuosa.

Ai fini che qui interessano, per l’integrazione delle contravvenzioni (punte con le pene dell’ammenda e/o dell’arresto) è richiesto indifferentemente l’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo all’autore della condotta, mentre per i delitti (puniti con le pene della multa e/o della reclusione) è necessaria la sussistenza del dolo.

Molte delle fattispecie in questione sono formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratore, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, etc.).

L’art. 2639 c.c. prevede, in via generale, che – ai fini dell’integrazione di questi reati - al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione è equiparato quello che esercita di fatto la qualifica o la funzione.

2. – I reati di cui all’art. 25-ter del Decreto.

2.1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Ai sensi dell’**art. 2621 c.c.**, *“fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti*

materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Trattasi di reato proprio, ovvero commesso da soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori) muniti di poteri di amministrazione e gestione, nonché di controllo sull'operato delle governance.

Secondo l'**art. 2622 c.c.** *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

68

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La nuova disciplina prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. se i fatti *“sono di lieve entità”* (**art. 2621-bis**). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto *“della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”*. La medesima pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non superano i limiti indicati dall'art. 1 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che, dunque, non possono fallire. In tale ultimo caso, *“il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*.

L'art. 10 della L. 27 maggio 2015, n. 69 introduce, inoltre, l'**art. 2621-ter** secondo il quale ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p. il giudice debba in tal caso valutare "*in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.*".

Per quanto di maggior interesse ai nostri fini, il provvedimento, infine, ha tendenzialmente inasprito le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25-*ter* del Decreto, in relazione ai reati di falso in bilancio.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Si tratta, dunque, di un reato proprio, che può essere commesso da soggetti che ricoprono anche di fatto determinate qualifiche;

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-*ter* in caso di fusione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-*bis* c.c.;

- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla Legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- i fatti falsi, esposti od omessi, devono essere “rilevanti” e concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni.

Il reato può essere commesso, secondo i criteri generali di imputazione di cui all'art. 5 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Le sanzioni a carico dell'ente sono le seguenti:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

2.2. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2625 c.c. *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il comportamento penalmente sanzionato, oltre che nella specifica condotta dell'occultamento di documenti, deve concretizzarsi in “artifici” da intendersi come condotta fraudolenta e ingannatrice idonea ad impedire il controllo.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-*bis* che prevedono il potere dei membri

del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;

- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c..

2.3. - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Sono puniti *"gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli"*.

Il reato si perfeziona nel momento in cui avviene la restituzione o l'atto di simulazione finalizzato al rilascio indebito dei conferimenti ai soci o alla venuta meno, in capo a quest'ultimi, dell'obbligo di eseguirli.

2.4. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma sanziona *"gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono le riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite"*.

71

Tale disposizione è posta a presidio del capitale sociale rispetto al pericolo che, a seguito della distribuzione di utili o riserve non giustificata (per i primi dall'effettivo conseguimento e, per i secondi, da una loro erogazione consentita dalla legge), possa derivare un'indebita lesione del patrimonio sociale.

È prevista una particolare ipotesi di estinzione del reato quando la restituzione degli utili o delle riserve indebitamente distribuiti venga effettuata prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

2.5. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)

Sono puniti *"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Fondamento della norma è la regolamentazione delle c.d. partecipazioni incrociate e la tutela del capitale sociale e delle riserve non distribuibili.

È prevista una specifica causa di estinzione del reato nel caso in cui, entro l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'annualità interessata, venga ricostituito il capitale sociale e/o le riserve lese.

2.6. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie incrimina *"gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori"*.

Il delitto in esame mira a tutelare le garanzie patrimoniali dei creditori sui beni e/o capitale della società ove la stessa sia debitrice.

Conseguentemente, il reato è integrato nell'ipotesi in cui l'organo di *governance* disponga di procedere ad operazioni sociali di decisa rilevanza (ad es. fusione, scissione, riduzione di capitale) con la consapevolezza e lo specifico intento di pregiudicare il diritto dei creditori.

Infine, il reato si estingue se il risarcimento del danno subito è risarcito in favore dei creditori prima del giudizio.

72

2.7. - Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

La norma punisce *"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi"*.

Il delitto è strutturato come una violazione di precetti (quali quelli imposti dalla norma di cui all'art. 2391 c.c.) dalla quale derivano *"danni alla società o a terzi"*.

Elemento costitutivo del reato è la presenza di una componente di danno derivata dalla mancata comunicazione; ciò esclude l'obbligo per l'amministratore di dare notizia di ogni non qualificato interesse alle operazioni societarie in essere limitando, dunque, l'ambito della rilevanza penale della mancata comunicazione.

Non vi è una formale definizione di "conflitto di interesse" ma la nozione comunemente accettata è quella dell'amministratore che si trova ad essere contemporaneamente portatore di un altro interesse e la cui soddisfazione non può avvenire senza il sacrificio di quello sociale.

La fattispecie in esame differisce da quella di “infedeltà patrimoniale” di cui all’art. 2634 c.c. In quest’ultima a rilevare è il conflitto di interesse, mentre nel reato di cui all’art. 2629-*bis* c.c. viene punita l’omessa comunicazione dell’interesse privato dell’amministratore, anche se non confliggente con quello della società.

2.8. - Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

Sono puniti “*gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione*”.

Il delitto in esame tutela il capitale sociale da operazioni fittizie poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti tali da fare apparire esistente un capitale non effettivo.

2.9. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il delitto in rubrica incrimina “*i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori*”.

73

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni sociali tra i soci, anziché soddisfare in prima istanza i creditori della società.

La norma, quindi, mira a scongiurare il nocumento che i creditori subirebbero con riferimento alle garanzia del credito da riscuotere e avente ad oggetto i beni sociali, in ragione della condotta dei liquidatori.

Il reato si consuma con il primo atto di disposizione dei liquidatori in favore dei soci e, contestualmente, dal verificarsi della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Anche in questo caso è prevista una speciale causa di non punibilità, che si verifica, come prevede il secondo comma dell’art. 2633, allorché, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno ai creditori.

2.10. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione “*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni*”.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi?

La condotta penalmente rilevante è il c.d. patto corruttivo che intercorre tra un privato e i membri di organi societari, affinché quest'ultimi compiano od omettano specifici atti in violazione degli obblighi inerenti la funzione ricoperta e in cambio di denaro o altra utilità.

Il delitto si consuma al momento della promessa, ovvero della dazione ove questa effettivamente intervenga.

Trattandosi di reato di danno, è necessario che dal fatto corruttivo derivi un effettivo pregiudizio per la società.

74

2.11. - Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma in rubrica incrimina "*chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto*".

La condotta di reato può essere commessa da chiunque, e dunque anche da soggetto estraneo alla compagine societaria, mosso dal fine di ottenere direttamente o far ottenere ad altri, attraverso una delibera assembleare per la cui adozione è richiesto il *quorum* dei votanti, un profitto ingiusto, ovvero non corrispondente ad una pretesa giuridicamente fondata.

Per "atti simulati o fraudolenti" si deve intendere qualsiasi comportamento artificioso finalizzato all'alterazione della formazione della maggioranza in assemblea, utile a conseguire lo scopo illecito dell'agente.

Il reato si perfeziona solo nel momento in cui si forma la maggioranza assembleare.

2.12. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, come reato, dagli artt. 2637 c.c.

(aggiotaggio) e 185 T.U.F. (manipolazione del mercato)-

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

2.13. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

75

Ai sensi dell'art. 2638 c.c. *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Nella prima forma di manifestazione del reato sopra riportata (quello che viene definito delitto di *false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza*), l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di

vigilanza¹ viene concepito come fine della condotta dell'agente (trattasi di fattispecie di mera condotta a dolo specifico), mentre nella seconda forma di manifestazione (quello che viene definito delitto di *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) l'ostacolo costituisce l'evento dell'illecito.

Le modalità di estrinsecazione della condotta di false comunicazioni possono consistere nella formulazione di informazioni false all'interno delle comunicazioni obbligatorie, nonché nell'occultamento mediante qualsiasi mezzo fraudolento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati obbligatoriamente, sempre con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Con riferimento al reato di ostacolo, l'esercizio della funzione di vigilanza deve essere ostacolato in modo rilevante. L'ostacolo può essere frapposto con qualsiasi mezzo, dunque anche con una condotta omissiva.

2.14. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse della Società dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie a carico della Società:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote ;

d) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

e) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

f) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CONSOB e Banca d'Italia. Inoltre, sul punto cfr. appendice giurisprudenziale n. 4, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 luglio 2005 n. 3914.

g) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

h) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

m) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

n) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-*bis* c.c. la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

o) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

p) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Qualora l'ente, in seguito alla commissione dei reati sopra indicati, abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie in concreto applicabili vengono aumentate di un terzo.

3. - Aree a rischio

Come anticipato, oggetto della presente Parte Speciale sono i reati societari, ovvero quelle fattispecie le cui condotte vengono poste in essere da soggetti che ricoprono specifici ruoli all'interno dell'azienda (ad es. amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori), cagionando, in linea generale, un danno nei confronti dei soci, dei creditori e della Società stessa.

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da Chimec, sono state rilevate le seguenti attività a rischio:

- la formazione di documenti diretti a informare i soci sulla situazione economia, patrimoniale e finanziaria di Chimec;
- la predisposizione di prospetti informativi o notizie sullo stato patrimoniale, produttivo ed economico della Società da divulgare all'esterno;
- rapporti con i revisori contabili/società di revisione;
- la gestione di rapporti e comunicazioni con Autorità pubbliche di Vigilanza.

Sotto il profilo del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), le aree a rischio possono essere circoscritte alle seguenti attività:

- gestione dei rapporti con istituti di credito (ad es. banche, assicurazioni, finanziarie);
- partecipazione a gare d'appalto;
- definizione delle attività relative all'approvvigionamento di materie prime, con particolare riferimento agli accordi contrattuali con i fornitori e al loro successivo adempimento;
- ove sussistano controversie con specifiche controparti (ad es. fornitori, somministratori di servizi), rilevano le procedure adottate per la loro risoluzione, anche con riferimento ad eventuali accordi transattivi.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

Infine, occorre specificare che, stante la natura dei reati in esame ed il loro coinvolgere una moltitudine di soggetti che operano all'interno dell'Azienda, si è deciso di predisporre obblighi comportamentali generali per tutti i Destinatari e, contestualmente, prevedere specifiche regole di condotta per i c.d. agenti apicali, quali soggetti potenzialmente più a rischio di commissione dei reati predetti.

4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari² del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i soggetti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- i processi amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- il complesso della situazione contabile della Società e le regole di gestione;
- le procedure imposte per lo svolgimento di azioni significative e gestione delle situazione di interesse;
- le regole per l'affidamento di consulenze o incarichi a professionisti esterni a Chimec;
- i protocolli adottati per la richiesta di emissione di garanzie bancarie e per la negoziazione di valute estere;
- le normative afferenti al sistema di controllo interno di Chimec.

79

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni - debitamente informati con apposite clausole contrattuali - di:

- tenere condotte di qualsiasi natura tali da integrare i reati societari suddetti;
- assumere comportamenti contrari ai principi di correttezza e trasparenza, ovvero in violazione di legge o regolamenti, nonché contrari alle procedure aziendali interne, previste per lo svolgimento di tutte le funzioni di gestione e per le comunicazioni esterne

² Per la definizione dei Destinatari, si rinvia alla Parte Generale del Modello, Glossario.

delle informazioni sullo stato patrimoniale, economico e finanziario di Chimec. In particolare, si diffida chiunque dall'alterare o riportare dati falsi in relazione alla stesura dei prospetti informativi, nonché con l'intenzione di rappresentare in modo non veritiero la situazione economica e finanziaria dell'Azienda;

- porre in essere condotte che, se pur lecite, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione dei reati di cui sopra;
- in relazione alla formazione del bilancio e alla tenuta delle scritture contabili, con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione, i Destinatari sono diffidati dall'approvare, alterare o falsificare i dati predisposti e contenuti in dette scritture, dovendosi attenere ai principi e alle prescrizioni vigenti per garantire le esigenze di trasparenza e veridicità dei documenti predetti;
- ostacolare il regolare funzionamento degli organi societari, con particolare riferimento alle attività di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché in relazione alla libera formazione della volontà assembleare;
- tenere comportamenti finalizzati, mediante atti materiali o qualsiasi mezzo fraudolento, ad ostacolare l'attività di controllo o di revisione svolta dal Collegio Sindacale o dai revisori contabili;
- omettere il rilascio di comunicazioni chiare, complete e tempestive nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ovvero occultare o esporre fatti non corrispondenti al vero, nonché porre in essere qualsiasi condotta fraudolenta diretta ad ostacolare l'esercizio delle funzioni affidate all'Autorità predette;
- adottare misure contrarie alle norme imposte dalla legge a tutela dell'integrità del patrimonio sociale nella sua interezza, ovvero finalizzate a ledere le garanzie dei creditori o di terzi sul capitale di Chimec. Nello specifico, è fatto espresso divieto di: restituire conferimenti fuori dalle ipotesi previste dalla legge, ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve che non possono essere elargite, acquistare o sottoscrivere azioni dell'Azienda se non consentito dalla legge. Inoltre, tutti i Destinatari sono diffidati dall'effettuare riduzioni di capitale, fusioni o scissioni in violazione di legge e lesive dei diritti dei creditori, ovvero procedere ad operazioni fittizie di aumento di capitale e, infine, durante la liquidazione, ripartire i beni sociali tra i soci prima di soddisfare i creditori sociali;
- effettuare od offrire denaro o altre liberalità finalizzate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di attività aziendali, incluse controparti italiane o estere che possano

influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio per Chimec nella sua interezza;

- promettere o riconoscere compensi o prestazioni in favore di fornitori, consulenti o altri *partners* che non trovino ragione in apposite attività richieste, incarichi da svolgere e regolarmente conseguiti secondo specifici rapporti contrattuali stipulati e approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Con riferimento agli Esponenti Aziendali (amministratori, dirigenti e direttori generali), sono imposti ulteriori obblighi comportamentali, in quanto quest'ultimi sono soggetti che, in ragione delle attività a loro affidate, possono in concreto realizzare i reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare una circostanza siffatta, oltre ai divieti suindicati, è altresì imposto al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di un amministratore e/o dirigente appositamente incaricato:

- a) di curare il sistema interno di revisione della documentazione attinente al bilancio di esercizio, alle scritture contabili, alla relazione semestrale, avente ad oggetto informazioni sullo stato economico e patrimoniale di Chimec, verificando che detta documentazione raggiunga gli obiettivi di veridicità e correttezza dei dati;
- b) di verificare e, conseguentemente, attestare l'adeguatezza del bilancio d'esercizio (di tutta la documentazione riguardante lo stato patrimoniale, contabile e finanziario dell'Azienda), alle caratteristiche dell'impresa e che siano stati rispettati i criteri imposti dalla legge per la formazione di dette scritture, con particolare riferimento ai criteri formali e sostanziali richiesti dalla normativa contabile.

81

Nell'ipotesi in cui le attività di cui alle lettere a) e b) siano affidate ad un singolo amministratore o altro dirigente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a garantire al soggetto preposto i poteri necessari per lo svolgimento delle attività affidate, nonché di verificare la puntuale corrispondenza delle mansioni svolte con i risultati da raggiungere.

L'Amministratore e/o il dirigente è tenuto, altresì, a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all'OdV un aggiornamento periodico dell'attività svolta.

Ove Chimec provvedesse a conferire incarico ad un revisore contabile e/o Società di revisione legale, il Consiglio di Amministrazione deve assicurare:

- a) che il professionista non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

- b) che venga individuato il personale aziendale tenuto a trasmettere al revisore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato;
- c) che il professionista contabile e/o la Società di revisione legale prenda contatti con l'OdV e, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, venga predisposto e assicurato un sistema di informazione continua tra quest'ultimi e il revisore.

In relazione alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, riparto di beni in sede di liquidazione, gli Esponenti Aziendali sono tenuti ad osservare le seguenti procedure:

- a) qualsiasi iniziativa o decisione relativa alle attività predette deve essere approvata dall'organo amministrativo e di gestione di Chimec;
- b) contestualmente ad una eventuale approvazione, dovrà essere tempestivamente informato l'OdV, il quale avrà diritto ad analizzare tutti i dati relativi alle operazioni in esame anche in pendenza di svolgimento;
- c) l'OdV avrà, altresì, l'obbligo di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità o criticità emerse durante l'esecuzione di dette procedure, potendo indicare eventuali adempimenti risolutivi.

82

Sotto il profilo generale, è imposto agli Esponenti Aziendali:

- a) nella partecipazione a gare d'appalto, di non intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni diverse da quelle meramente professionali;
- b) nell'ambito di risoluzione di controversie con eventuali *partners* contrattuali, anche mediante il ricorso ad accordi transattivi, di garantire procedure trasparenti e tracciabili;
- c) di astenersi dalla dazione o dalla promessa di denaro o di altra liberalità che non sia effettuata in buona fede o motivata dalla volontà di influenzare la capacità di giudizio della controparte.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà provvedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree a rischio individuate, ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.

5. – Compiti dell’OdV

Con riferimento alle attività aziendali relative alla redazione ed approvazione del bilancio, delle relazioni e delle altre scritture contabili, nonché con riguardo ai rapporti con revisori contabili e/o società di revisione operanti con Chimec, l’OdV, in aggiunta e ad integrazione degli ordinari compiti previsti nella Parte Generale del Modello, è tenuto:

- a monitorare l’efficacia delle procedure interne per scongiurare il reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- a verificare la sussistenza delle condizioni ideali per permettere al revisore contabile e/o alla società di revisione di svolgere in autonomia i compiti loro affidati;
- a predisporre e garantire un efficiente sistema di *report* con il personale preposto alle mansioni in detta attività, con il revisore contabile e/o la società di revisione e, unitamente a questi, con il Consiglio di Amministrazione;
- a proporre eventuali integrazioni alle regole comportamentali introdotte con la presente Parte Speciale, di cui dovrà curare la tenuta e la conservazione, mediante supporto cartaceo o informatico, presso i propri archivi.

83

Inoltre, ove Chimec decidesse di procedere ad operazioni di fusione, scissione, aumenti o diminuzione di capitale, vendita o richiesta di sottoscrizione di azioni, l’OdV deve essere tempestivamente informato, nonché coinvolto nello svolgimento delle attività predette al fine di verificare se da tali operazioni possano sorgere criticità dalle quali deriverebbe la commissione dei reati societari. Nei casi descritti, Chimec garantirà che i propri organi di *governance*, eventualmente con il supporto del personale preposto all’attività di controllo interno, provvederanno a coadiuvare l’OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.